



Decreto federale

Avamprogetto

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del ...³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

SR

1 RS 101

2 FF 2025 xxxx...

3 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

4 RS 0.362.31

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 9b⁶ Accertamenti alla frontiera esterna Schengen

¹ Gli stranieri rintracciati all'atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio ma al massimo entro sette giorni a un accertamento da parte delle autorità cantonali di polizia. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accertamento incombe all'UDSC. Di norma viene svolto all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera.

² La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356⁷. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

³ Gli stranieri hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

⁵ RS 142.20

⁶ FF 2021 674

⁷ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GÜ L, 2024/1356 del 22.5.2024.

⁴ Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358⁸ per motivi diversi dall'età.

⁵ Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358⁹, l'accertamento avviene successivamente e il termine per l'accertamento è ridotto a quattro giorni se esse si trattengono per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen.

⁶ I cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'asilo (LAsi). Se nell'aeroporto in questione non è prevista tale procedura, i cittadini di Paesi terzi devono essere accompagnati in un centro federale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 21a capoverso 2 LAsi.

⁷ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.

Art. 9c¹¹ Accertamenti sul territorio svizzero

¹ Devono essere sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni, ad accertamenti dell'autorità cantonale o comunale di polizia competente gli stranieri che:

- a. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen;
- b. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.

² Gli stranieri hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

³ È possibile astenersi dagli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e sono riammessi da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a immediatamente dopo il loro fermo.

⁸ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818, versione della GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa al cpv. 2.

¹⁰ RS 142.31

¹¹ FF 2021 674

⁴ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell'inizio dell'accertamento, l'autorità competente presso la quale è stata presentata la domanda d'asilo deve accompagnare gli interessati in un centro federale. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

⁷ Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.

Art. 9d¹² Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti

L'articolo 21b LAsi si applica per analogia ai compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356¹³.

Art. 30 cpv. 1 lett. l

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- l. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi¹⁴), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Art. 73 cpv. 1 lett. d e 2^{bis}

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- d. svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi¹⁵, se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera.

^{2bis} Nei casi di cui al capoverso 1 lettera d, la durata del fermo è di:

- a. massimo sette giorni per i casi secondo l'articolo 9b capoverso 1 della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1^{ter} LAsi;
- b. massimo quattro giorni per i casi secondo l'articolo 9b capoverso 4;
- c. massimo tre giorni per i casi secondo l'articolo 9c della presente legge e l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

¹² FF 2021 674

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

¹⁴ RS 142.31

¹⁵ RS 142.31

Art. 103c cpv. 2 lett. g¹⁶

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- g. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.

Art. 108c cpv. 4¹⁷

⁴ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta ad accertamenti con l'elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro due giorni dal ricevimento dell'avviso automatico dell'ETIAS.

Art. 108e cpv. 2 lett. f¹⁸

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- f. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.

Art. 109a cpv. 2 lett. i¹⁹

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- i. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.

Art. 110b^{bis} Consultazione del CIR a fini di identificazione nell'ambito di accertamenti²⁰

¹ Le consultazioni del CIR nell'ambito di accertamenti possono essere effettuate al solo scopo di determinare l'identità di una persona secondo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356²¹, se l'accertamento è stato avviato in presenza dell'interessato.

¹⁶ FF 2022 3213

¹⁷ FF 2022 3213

¹⁸ FF 2022 3213

¹⁹ FF 2022 3213

²⁰ FF 2021 674

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 9b cpv. 2.

² Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:

- a. l'UDSC e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l'articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l'articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;
- c. le autorità cantonali e comunali di polizia competenti nonché l'UDSC, nella misura in cui a quest'ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all'aeroporto secondo l'articolo 21a capoverso 1 LAsi;
- d. la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l'articolo 26 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAsi.

³ Se dalla consultazione emerge che i dati dell'interessato sono registrati nel CIR, l'autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817²² e (UE) 2019/818²³.

2. Legge del 26 giugno 1998²⁴ sull'asilo

Art. 21 cpv. 1

¹ Le autorità competenti accompagnano in un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.

²² Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 mag. 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356 del 22.5.2024.

²³ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1358 del 22.5.2024.

²⁴ RS 142.31

Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d'asilo all'aeroporto

¹ Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità incaricata del controllo alla frontiera informa la SEM. D'intesa con la SEM, l'autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356²⁵ entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera. Di norma vengono svolti all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera.

² Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, l'autorità cantonale di polizia accompagna le persone in questione in un centro della Confederazione. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accompagnamento delle persone in un centro della Confederazione incombe all'UDSC. La successiva procedura di accertamento è retta dall'articolo 26 capoverso 1^{ter}.

³ Anche le persone cui è stata autorizzata l'entrata conformemente all'articolo 6 paragrafo 5 lettera c del codice frontiere Schengen e che presentano una domanda d'asilo sottostanno agli accertamenti.

⁴ La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

⁵ I richiedenti l'asilo hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

⁶ In vista di svolgere la procedura d'asilo all'aeroporto, la SEM rifiuta l'entrata in Svizzera del richiedente l'asilo per la durata degli accertamenti.

²⁵ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GÜ L, 2024/1356, 22.5.2024.

⁷ Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.

⁸ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

Art. 21b Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti

¹ Il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolge i compiti che gli vengono affidati in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356²⁶. Tra questi compiti figurano in particolare il controllo del rispetto del principio di non respingimento e delle norme in materia di accesso alla procedura d'asilo, interesse superiore del minore e carcerazione amministrativa.

² Il Consiglio federale designa il servizio responsabile di cui al capoverso 1.

Art. 22 Procedura d'asilo all'aeroporto

¹ Al termine degli accertamenti di cui all'articolo 21a capoverso 1 la SEM può rilevare altre generalità. Allestisce schede dattiloscopiche e scatta fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti. Può rilevare altri dati biometrici, verificare altri mezzi probatori e documenti di viaggio e d'identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l'identità. La SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale federale.

² L'autorità competente informa i richiedenti l'asilo in merito ai loro diritti e ai loro obblighi nell'ambito della procedura d'asilo. Può interrogarli sulla loro identità, sull'itinerario di viaggio e sommariamente sui motivi che li hanno indotti a lasciare il loro Paese.

³ La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

⁴ La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 e:

- a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv. 1.

- b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.

⁵ Può parimenti autorizzare l'entrata qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda.

⁶ Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

⁷ Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce, al termine degli accertamenti, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k.

⁸ Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 67 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

⁹ La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2

² La decisione è notificata entro 27 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.

Art. 26 cpv. 1–1quinquies

¹ Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. In caso di procedura secondo il capoverso 1^{bis} la fase preparatoria dura al massimo 13 giorni nella procedura Dublino e al massimo 24 giorni nelle altre procedure. In caso di procedura secondo il capoverso 1^{ter} dura al massimo 17 giorni e nelle altre procedure al massimo 28 giorni.

^{1bis} Se non vi sono indizi che il richiedente d'asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356²⁷. L'accertamento avviene senza indugio o comunque al massimo tre giorni dopo che la persona è stata rintracciata o che si è presentata presso il centro della Confederazione.

^{1ter} Nel caso di persone che presentano una domanda d'asilo in virtù dell'articolo 21a capoverso 2 alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d'entrata, la SEM effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 senza indugi ed entro sette giorni dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv 1.

¹quater La procedura secondo i capoversi 1^{bis} e 1^{ter} consta degli elementi seguenti:

- a. un controllo preliminare dello stato di salute;
- b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
- c. identificazione o verifica dell'identità;
- d. registrazione di dati biometrici nell'Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- e. un controllo di sicurezza;
- f. compilazione del modulo consuntivo;
- g. indirizzamento alla procedura adeguata.

¹quinquies I richiedenti l'asilo hanno l'obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l'obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

Art. 102h cpv. 1

¹ Dopo gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356²⁸, nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

Art. 108 cpv. 4

⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 21a capoverso 4 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 21a cpv 1.